

COMUNE DI CEDRASCO

Provincia Sondrio

Parere del Revisore dei Conti

Verbale n. 9 del 10/05/2024

Parere in merito all'approvazione del Piano integrato attività' ed organizzazione (PIAO) 2024/2026 Sezione 3. Organizzazione e capitale umano Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

L'ORGANO DI REVISIONE

Premesso che in data 07.05.2024 ha ricevuto la proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021**

Dato atto che:

- gli enti Locali con più di cinquanta dipendenti, per effetto dell'articolo 6, comma 1 del DL 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021, devono adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) per il triennio 2024-2026, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare del Dlgs 150/2009 e della legge 190/2021.
- con Dpr n. 81 del 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/6/2022, è stato adottato il Regolamento per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti (non abrogati) dal Piano integrato di attività e organizzazione,
- con successivo Regolamento, approvato con decreto Dpcm 132/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7/9/2022, è stato definito il contenuto del Piao e approvato lo schema «tipo» prevedendo per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti modalità semplificate di redazione; tali enti sono tenuti alla redazione del Piao limitatamente ai contenuti di cui all'articolo 6 del Decreto 132/2022, ricomprendendo il Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Vista la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2024-2026 inserita nella sottosezione 3.3 della proposta di Piao 2024-2026, sulla quale il revisore è tenuto ad esprimere parere e, qualora siano previste assunzioni a tempo indeterminato, anche ad asseverare il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, nel rispetto della previsione dell'articolo 33 del DL 34/2019.

Dato atto che la sottosezione 3.3 dedicata al Piano dei fabbisogni di personale deve almeno comprendere tutte le varie tipologie di assunzione previste (a tempo indeterminato, a tempo determinato, finalizzate ai progetti Pnrr eccetera), le cessazioni ed il calcolo dei risparmi che si possono conseguire, la verifica del valore soglia e l'impatto delle nuove assunzioni (a tempo indeterminato) sull'intero sistema di bilancio, il calcolo per la verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui agli articoli 1, comma 557 quater, legge 206/2006 e 9, comma 28, DL 78/2010.

Richiamati inoltre:

- l'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali,

- il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del DI 34/2019 convertito dalla legge 58/2019.

Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par)

Preso atto del calcolo della capacità assunzionale che evidenzia che la media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti del triennio 2020-2021-2022 è pari a € 569.437,68;

Preso atto che il Comune di Cedrasco rientra nei parametri di virtuosità di cui alla tabella 1 del D.M. 17.03.2020;

Preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Considerato che i dati presi a riferimento riguardano il rendiconto 2022 rinviando all'aggiornamento del calcolo non appena disponibili i dati del rendiconto 2023.

Verificato che la programmazione, come definita nel PIAO, prevede:

- 2024 – nessuna assunzione
- 2025 – cessazione ex D5 – espansione rapporto di lavoro da 30/36 a 36/36 ed eventuale assunzione di un istruttore (ex C1) a tempo parziale o pieno in base alle disponibilità ed alla capacità assunzionale che sarà verificata successivamente con i dati del rendiconto 2023 ed il nuovo bilancio di esercizio 2025-2027
- 2026 – nessuna assunzione

Tutto ciò premesso il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026" in merito al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 ed al rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio approvato, invitando all'aggiornamento dei calcoli (rendiconto 2023) e degli stanziamenti di bilancio prima di procedere all'assunzione prevista nel 2025.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Rita Ruggiero

documento sottoscritto con firma digitale (art. 20-21-24 D.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)